

Codice A11080

D.D. 23 giugno 2015, n. 348

Fornitura abbonamenti quotidiani on line per Assessori della Giunta Regionale alla Libreria Licosa Commissionaria Sansoni CIG ZDA14EFCA1. Spesa per l'anno 2015 Euro 8.851,85 o.f.c. (Cap. 110718/2015 Ass.ne n. 100241).

Premesso che occorre provvedere al rinnovo degli abbonamenti dei quotidiani on line per gli Assessori della Giunta Regionale;

ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura ai sensi dell'articolo n. 125 del d.lgs n. 163/2006 e smi;

visto il preventivo della Licosa Commissionaria Sansoni Spa, all'uopo interpellata in quanto già fornitrice di riviste e banche dati on line per uffici regionali, ammontante a euro 7255,62 oltre IVA, comprensivo dello sconto 2 % per esonero cauzione art. 37, L.R. 8/1984;

visto l'art. 26, comma 3 e 3 bis della legge 488/1999 e smi;

considerato che nessuna delle convenzioni stipulate della CONSIP Spa contempla la fornitura richiesta e che la tipologia del materiale non è prevista in nessuno dei bandi del mercato elettronico della P.A. e quindi non negoziabile in alcun modo sul MEPA;

ritenuto pertanto di procedere ad affidare alla Libreria Licosa Commissionaria Sansoni SpA la fornitura di cui sopra;

ritenuto di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio ai dell'articolo 33, comma 2 lettera d), della l.r. nr. 8/1984;

visto lo schema di contratto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante; preso atto che la somma da impegnare per l'anno 2015 sul capitolo 110718/2015 (Ass.ne n. 100241) ammonta a Euro 8.851,85, di cui euro 1596,23 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
vista la L.R. n. 7/2001
visto il D.lgs n. 118/2011;
viste la l.r n. 9 del 14/5/2015 e l.r. n. 10 del 15/5/2015
vista la D.G.R. n.1-1450 del 25/05/2015;

determina

- di affidare alla Libreria Licosa Commissionaria Sansoni SpA (cod ben 1615 P.IVA/COD FISC: 00431920487 CUU 81YHY9) con sede legale in Via Duca di Calabria 1/1 50125 Firenze – la fornitura di abbonamenti quotidiani on line per gli Assessori Regionali al prezzo di euro 7255,62 oltre IVA comprensivo dello sconto 2% per esonero cauzione art. 37, L.R. 8/84 + euro 1596,23 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (CIG: ZDA14EFCA1)
- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio ai dell’articolo 33, comma 2 lettera d), della l.r. nr. 8/1984;
- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione.

Alla spesa di euro 8.851,85 si fa fronte con i fondi del capitolo 110718/2015 ass.ne 100241.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.5 del L.R. 22/2010.

Ai fini della pubblicazione della presente ai sensi dell’art. 23, lettera b), del D.lgs. n. 33/2013 si comunicano i seguenti dati:

- Beneficiario: Libreria Licosa Commissionaria Sansoni SpA P.IVA/COD FISC: 00431920487
- Importo euro 8.851,85 o.f.c.;
- Responsabile del Procedimento: Marisa Long
- Affidamento diretto art. 125 d.lgs 163/06 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore
Marisa Long

Allegato



Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili

marisa.long@regione.piemonte.it

Data

Protocollo

cl. 2 90.40

Spett.le
Libreria LICOSA
COMM. SANSONI
V. Duca di Calabria 1/1
50125 FIRENZE

anticipata v. fax 055/641257

OGGETTO: Affidamento fornitura abbonamenti quotidiani on line per assessori regionali anno 2015_2016

Si comunica che con determinazione n. _____ del _____ stata affidata a codesta Libreria la fornitura di quotidiani on line per assessori regionali al prezzo di euro **7.255,62**. alle condizioni e nelle quantità indicate nell'offerta del 10/06/2015.

Il contratto avrà durata di anni uno con decorrenza dalla data della presente e alla scadenza si intenderà risolto.

La Libreria si impegnerà ad assicurare e garantire agli uffici regionali, per i servizi on line, l'assistenza tecnica, senza soluzione di continuità 7 giorni su 7, nonché la restituzione del corrispettivo versato, nel caso di cessazione o sospensione del servizio.

I prezzi contrattuali verranno sottoposti a revisione periodica ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato mediante l'emissione, posticipata rispetto alla decorrenza del contratto, di fatture riportanti l'elenco dei quotidiani on line attivati.

La Regione Piemonte provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dal ricevimento della medesima e previo accertamento della conformità delle prestazioni contrattuali e della regolarità contributiva (DURC) ai sensi della normativa vigente. Le fatture dovranno essere emesse successivamente all'attivazione di tutti gli abbonamenti on line di riferimento.

In caso di mancato pagamento delle fatture nel termine di cui al comma 1, per causa imputabile all'Amministrazione, saranno dovuti da quest'ultima gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002 e s.m.i.

La Libreria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia) e s.m.i.

La Libreria deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, come modificato dall'art. 7 del Decreto Legge n. 187 del 12.11.2010 entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, come da modello allegato.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 come modificato dall'art. 7, del Decreto Legge n. 187 del 12/11/2010.

La Libreria Commissionaria **dovrà indicare nella fattura il seguente numero: CIG : ZDA14EFCA1**

Ai fini della fatturazione elettronica il **Codice IPA è: 81YHY9**

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
(d.ssa Marisa LONG)

ML/sa

Allegati : tracciabilità – patto integrità

PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.
4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:
 - a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;
 - c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
 - d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha

in corso né praticate intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
- h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) ~~confezionamento~~, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4

Obblighi della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

2. La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5
Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
 - b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
 (art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

 Il/La Sottoscritto/a _____
 Nato/a a _____ Prov. _____ il _____
 Residente a _____ Prov. _____ Via _____
 Cod. Fisc. _____
 In qualità di legale rappresentante della:
 Denominazione _____
 sede legale in _____ Prov. _____ Via _____
 Cod. Fisc. _____ Part. IVA _____

DICHIARA

- che, come stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il conto corrente bancario o postale sotto riportato, è "DEDICATO", anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche:

IBAN

Paese	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	Numero conto

- che la persona o le persone delegate ad operare su tale conto sono:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Residente (Luogo e indirizzo)	Codice Fiscale

- che il conto è da riferire:

- al contratto rep. n. _____ del _____
- a tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la Regione Piemonte

dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.lgs. 196/2003)

LUOGO E DATA
FIRMA DEL DICHIARANTE*

* La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R./2000).